

N. R.G. [REDACTED]/2023

**TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA**
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott. Francesco Parisoli

Presidente

dott. Laura Fioroni

Giudice

dott. Francesca Malgoni

Giudice Relatore

nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. [REDACTED]/2023 promosso da:

[REDACTED], in persona dell'Amministratore di
Sostegno [REDACTED] con il Patrocinio degli Avv.ti NIZZOLI ALESSANDRO
e PERGETTI MASSIMILIANO

RECLAMANTE

contro

[REDACTED], con il Patrocinio dell'Avv. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

RECLAMATI

all'esito dell'udienza del 16.11.2023,
ha pronunciato la seguente**ORDINANZA EX ART. 669 TERDECIES C.P.C.**

1.

Il presente procedimento di reclamo ha ad oggetto l'ordinanza 26.09.2023 con cui il Giudice dell'Esecuzione di questo Tribunale ha dichiarato improcedibile l'istanza proposta dall'Avv. [REDACTED], nella sua qualità di Amministratore di Sostegno di [REDACTED], volta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione mobiliare presso terzi n. [REDACTED]/23 R.G.E. promossa nei confronti di quest'ultimo da [REDACTED] in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. [REDACTED] dell'importo di € 72.500,00 (oltre interessi e spese).

A fondamento dell'opposizione ex artt. 615-617 c.p.c. e della contestuale richiesta di sospensiva, il debitore esecutato (rappresentato dall'A.d.S.) aveva dedotto, in estrema sintesi:

- l'inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo, eseguita nei confronti del solo beneficiario e non dell'Amministratore di Sostegno, con conseguente inefficacia del decreto ingiuntivo stesso ai sensi dell'art. 644 c.p.c. e insussistenza del titolo esecutivo;

- l'impignorabilità dei crediti sottoposti ad esecuzione, atteso che le somme presenti sui conti correnti pignorati o erano costituite dalla pensione di invalidità e dall'indennità di accompagnamento, ed erano quindi soggette ai limiti di cui all'545 c.p.c., oppure appartenevano

al fratello del debitore;

- l'inesistenza delle notificazioni dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento, eseguite sempre nei confronti del beneficiario e non dell'A.d.S., con conseguente inefficacia di entrambe;

- la nullità sia del contratto di mandato stipulato da [REDACTED] con [REDACTED] - e sulla base del quale quest'ultima aveva chiesto e ottenuto il provvedimento monitorio - sia dei successivi riconoscimenti di debito sottoscritti dal [REDACTED].

All'udienza fissata per la discussione della sospensiva il G.E., rilevato che l'opponente non aveva notificato il ricorso in opposizione nei confronti dei terzi pignorati, da ritenersi litisconsorti necessari, ha assegnato al medesimo un termine perentorio per provvedere all'incombente e rinviato ad altra udienza.

Il debitore opponente ha notificato il ricorso a 2 dei 4 istituti bancari-terzi pignorati, ossia [REDACTED] ed [REDACTED], che avevano reso dichiarazione positiva ai sensi dell'art. 547 c.p.c. e ai quali il creditore procedente [REDACTED] aveva notificato l'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento; non ha provveduto, invece, ad eseguire la notifica nei confronti degli altri due, ossia M [REDACTED] e B [REDACTED], che avevano reso dichiarazione negativa e ai quali [REDACTED] non aveva a sua volta notificato il predetto avviso.

Con ordinanza 26.09.2023 – oggetto del presente reclamo – il G.E. ha ritenuto corretta l'omessa notificazione a M [REDACTED] e non corretta l'omessa notificazione a B [REDACTED] sulla base della seguente motivazione:

“rilevato che Banca M [REDACTED] ha dichiarato di non avere alcun rapporto contrattuale con [REDACTED]; diversamente, B [REDACTED], nella dichiarazione del 26.4.23, ha attestato che “non ci sono somme nella disponibilità del debitore esecutato”, precisando che “nell'ipotesi in cui, antecedentemente all'udienza si venisse a creare un credito dell'esecutato verso la Banca scrivente, sarà nostra cura informarLa mediante ulteriore lettera”;

considerato che, in caso di incremento del credito sopravvenuto al pignoramento (come nell'ipotesi di rimesse effettuate dal correntista, qualora siano pignorate somme depositate in conto corrente), non rileva l'importo del credito esistente alla data della notificazione del pignoramento, bensì l'importo del credito esistente alla data della dichiarazione del terzo ovvero l'importo eventualmente incrementatosi fino all'udienza ex art. 543 cod. proc. civ. (Cass. n. 21081/2015). In conclusione, nella specie, potendo ancora sopravvenire rimesse sul conto corrente acceso presso B [REDACTED], non sussiste ragione che giustifichi la mancata notifica del pignoramento nei confronti del terzo pignorato B [REDACTED].”

Per queste ragioni, rilevato il mancato rispetto del termine perentorio assegnato all'opponente per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di B [REDACTED], il G.E. ha dichiarato l'improcedibilità dell'istanza di sospensione, ha condannato il [REDACTED] alle spese di lite della fase e assegnato il termine di cui agli artt. 616-618, comma 2 c.p.c. per l'introduzione del giudizio di merito.

[REDACTED], in persona dell'Amministratore di Sostegno [REDACTED] (che nel frattempo è stato nominato in sostituzione dell'Avv. [REDACTED]), ha interposto tempestivo reclamo censurando l'ordinanza del G.E. sotto un unico profilo, ossia l'aver ritenuto B [REDACTED] litisconsorte necessario nel procedimento di opposizione all'esecuzione/agli atti esecutivi nonostante questa, al pari di M [REDACTED], avesse reso una dichiarazione negativa di credito ai sensi dell'art. 547 c.p.c. e la creditrice procedente non avesse

ad essa notificato l'avviso di iscrizione del pignoramento, scegliendo di non procedere esecutivamente nei suoi confronti.

Nel merito, ha poi pedissequamente riproposto tutti i motivi già adottati a fondamento dell'originaria istanza di sospensione e non esaminati dal G.E.

██████████ ha resistito all'impugnazione chiedendone il rigetto.

Il reclamo e il decreto di fissazione udienza sono stati notificati anche a ██████████ e a ██████████, i quali però non si sono costituiti.

All'udienza del 16.11.2023 ██████████ e ██████████ si sono riportati agli atti depositati e il Collegio si è riservato la decisione.

2.

Quanto all'improcedibilità dell'istanza di sospensione dell'esecuzione pronunciata dal G.E. si osserva:

- ██████████ ha notificato il pignoramento presso terzi al debitore esecutato ██████████ e a 4 istituti di credito: ██████████, ██████████, M██████████ e B██████████;

- ██████████ ed ██████████ hanno reso dichiarazione positiva;

- M██████████ ha dichiarato *“che alla data di notifica del pignoramento ed a tutt'oggi non sussiste, presso la Banca, alcun rapporto intestato al debitore esecutato, e pertanto la dichiarazione è negativa. Nell'eventualità che non si verificano variazioni da dichiarare, la Banca evidenzia fin da adesso che non effettuerà dichiarazione integrativa, né presenzierà all'udienza, dovendosi ritenere confermato il contenuto negativo della presente dichiarazione di terzo”*;

- B██████████ ha dichiarato che *“non ci sono somme nella disponibilità del debitore esecutato. Comunque, nell'ipotesi in cui, antecedentemente all'udienza si venisse a creare un credito dell'esecutato verso la Banca scrivente, sarà nostra cura informarla mediante ulteriore lettera”*;

- è incontrovertito, e comunque documentato, che ██████████, dopo avere iscritto a ruolo il pignoramento (che ha assunto il n. ██████████/23 RGE), abbia notificato solo a ██████████ e a ██████████ l'avviso di iscrizione previsto dall'art. 543, commi 5 e 6 c.p.c.;

- questi due commi, introdotti dalla L. 206/21, prevedono che *“Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento. Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento”*;

- il congegno disciplinato dalla novella, oltre a rendere edotto il terzo dei dati necessari per individuare il fascicolo in cancelleria e rimanere informato, introduce ora un effetto automatico di liberazione dal vincolo a far data dall'udienza indicata nell'atto di pignoramento, per il caso in cui il creditore precedente non provveda all'informativa mediante la prescritta notificazione; ciò al fine di ottenere una rapida liberazione dei beni pignorati ed evitare che si debba ricorrere al giudice dell'esecuzione per conseguire questo risultato;

- in sostanza, onerando il creditore di notificare ai terzi l'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento a pena di inefficacia del pignoramento stesso, la norma attribuisce a costui il

potere di decidere se coltivare la procedura espropriativa nei confronti di tutti, ovvero di alcuni soltanto di essi;

- nel caso di specie, [REDACTED] ha dunque scelto di proseguire l'azione esecutiva esclusivamente nei confronti di [REDACTED] e di [REDACTED] e non nei confronti di M [REDACTED] e di B [REDACTED];

- ne discende che solo i primi due, e non gli altri, dovevano e devono ritenersi legittimati passivi nel procedimento di opposizione all'esecuzione/agli atti esecutivi e, a maggior ragione, nella fase sommaria di sospensione;

- sicché il termine perentorio assegnato dal G.E. al debitore opponente per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari doveva ritenersi rispettato con la notifica del ricorso alle sole [REDACTED] ed [REDACTED];

- non coglie nel segno l'obiezione della reclamata [REDACTED] secondo la quale anche B [REDACTED] rivestiva la qualità di litisconsorte necessario al pari di [REDACTED] ed [REDACTED] poiché, sino alla data dell'udienza di comparizione ex art. 543 c.p.c., B [REDACTED] avrebbe potuto inviare al creditore procedente una nuova dichiarazione di contenuto positivo, al fine di consentirgli la notifica dell'iscrizione a ruolo e dunque l'apertura della procedura di pignoramento anche nei suoi confronti;

- la reclamata, infatti, non ha spiegato per quale ragione B [REDACTED] dovrebbe, o avrebbe dovuto, ricevere un trattamento differente rispetto a M [REDACTED];

- entrambe le banche hanno comunicato, ai sensi dell'art. 547 c.p.c., l'insussistenza di crediti dell'esecutato nei loro confronti;

- ma, se è del tutto pacifico che M [REDACTED] non sia (divenuta mai) parte della procedura esecutiva e, pertanto, non rivesta la qualità di litisconsorte necessario nel procedimento di opposizione – e ciò non è stato messo in dubbio né dalle parti né dal Giudice dell'Esecuzione – non è chiaro perché, invece, la posizione di B [REDACTED] debba essere diversa;

- nel rendere le dichiarazioni ex art. 547 c.p.c. i due istituti hanno impiegato una differente terminologia (M [REDACTED]: *“alla data di notifica del pignoramento ed a tutt'oggi non sussiste, presso la Banca, alcun rapporto intestato al debitore esecutato, e pertanto la dichiarazione è negativa”*; B [REDACTED]: *“non ci sono somme nella disponibilità del debitore esecutato”*) ma in entrambi i casi si tratta, nella sostanza, di dichiarazioni di segno chiaramente negativo;

- aldilà delle parole utilizzate, ritiene infatti il Collegio che la dichiarazione del terzo sia negativa non solo nel caso in cui questo non abbia con l'esecutato alcun rapporto dal quale possono derivare crediti aggredibili, ma anche nell'ipotesi in cui, pur essendovi un rapporto contrattuale (ad esempio di conto corrente), non sussistano comunque, in capo all'esecutato, crediti derivanti da tale rapporto;

- e questa conclusione è stata, evidentemente, condivisa anche dal creditore procedente che, come detto, ha deciso di non notificare l'avviso di iscrizione a ruolo tanto a M [REDACTED] quanto a B [REDACTED], di fatto “abbandonando” l'iniziativa espropriativa nei loro confronti.

Il contraddittorio è stato quindi correttamente integrato con il coinvolgimento dei soli litisconsorti necessari [REDACTED] ed [REDACTED] e l'istanza di sospensiva deve ritenersi procedibile.

3.

A questo punto, stante la natura interamente devolutiva della procedura di reclamo, occorre passare ad esaminare il merito dell'istanza di sospensione.

Partendo dal primo motivo - insussistenza del titolo esecutivo - si osserva:

- come anticipato in premessa, il titolo sul quale si fonda la procedura di espropriazione è il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. [REDACTED]/23 con cui questo Tribunale ha ingiunto a [REDACTED] di pagare, in favore di [REDACTED], la somma capitale di € 72.500,00, oltre interessi e spese;

- detto decreto è stato notificato a [REDACTED] personalmente;

- è incontroverso, e comunque documentato, che con provvedimento 4.06.2018 il Giudice Tutelare, accertata l'incapacità di [REDACTED] di provvedere autonomamente alla gestione dei propri interessi personali e patrimoniali - derivante da un assetto intellettuale, cognitivo e di personalità deficitario - abbia disposto l'apertura di una procedura di amministrazione di sostegno in suo favore, attribuendo all'A.d.S. la rappresentanza per gli atti di ordinaria quanto di straordinaria amministrazione, con poteri, quindi, interamente sostitutivi e non di mera assistenza;

- dunque, quando è stato emesso e notificato il decreto ingiuntivo, il [REDACTED] era già da tempo sottoposto alla misura protettiva;

- in base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la notifica di un atto al soggetto incapace, e non al suo legale rappresentante, deve ritenersi inesistente e non nulla;

- la Suprema Corte con la sentenza n. 701/80 ha affermato: *“La necessità che i soggetti, la cui capacità deve essere integrata a norma degli art. 394 e 424 c.c., stiano in giudizio soltanto con l'assistenza del curatore ai sensi dell'art. 75 c.p.c., configura una ipotesi di legittimazione processuale congiunta o complessa, da cui deriva la complessità del procedimento di notificazione, che si perfeziona solo quando l'atto sia notificato tanto al soggetto parzialmente incapace che al curatore, affinché quest'ultimo possa svolgere la sua funzione di assistenza. Pertanto, qualora il decreto ingiuntivo a carico dell'inabilitato o del minore emancipato, ancorché di diritto per effetto di matrimonio (art. 392 c.c.), non sia notificato anche al curatore, si verifica la giuridica inesistenza della notificazione che determina la inefficacia del decreto ai sensi dell'art. 644 c.p.c. e non la mera nullità della stessa, deducibile con l'opposizione ordinaria o con quella prevista dall'art. 650 c.p.c.”;*

- la pronuncia è risalente, ma il principio è stato riconfermato da successive decisioni (che si sono espressamente riportate a quel precedente), mentre non constano arresti di segno contrario;

- in particolare, in materia di inabilitazione si richiamano C. 6985/11 (*“Nei confronti delle persone inabilite che devono stare in giudizio con la necessaria assistenza del curatore, il procedimento di notificazione ha carattere complesso in quanto può ritenersi perfezionato solo quando l'atto sia portato a conoscenza tanto della parte quanto del curatore, per mettere quest'ultimo in grado di svolgere la sua funzione di assistenza. Ne consegue che, qualora il decreto ingiuntivo a carico dell'inabilitato non venga notificato pure al curatore, si verifica non una mera nullità ma una giuridica inesistenza della notificazione, produttiva dell'inefficacia del decreto ai sensi dell'art. 644 c.p.c.”*) e C. 12531/15 (*“Nei confronti delle persone inabilite, che devono stare in giudizio con la necessaria assistenza del curatore, il procedimento di notificazione ha carattere complesso in quanto può ritenersi perfezionato solo quando l'atto sia portato a conoscenza tanto*

della parte quanto del curatore, per mettere quest'ultimo in grado di svolgere la sua funzione di assistenza. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 75 cod. proc. civ., analogicamente applicabile, per identità di "ratio", alla cartella di pagamento, la notifica al solo inabilitato, che non sia effettuata pure nei confronti del curatore, è giuridicamente inesistente, non assumendo rilievo la mancata indicazione della curatela nelle dichiarazioni dei redditi, atteso che è onere dell'Amministrazione individuare la persona che ha la rappresentanza dell'incapace");

- il principio è stato riaffermato anche di recente in materia di Amministrazione di Sostegno da C. 6197/21: "La notificazione di decreto ingiuntivo si configura siccome procedimento che necessariamente impone che sia raggiunto il rappresentante legale dell'incapace affinché sia completo e quindi comincino a scorrere i termini per l'opposizione (nella specie, l'atto fu dapprima notificato personalmente all'incapace e solo successivamente al suo nuovo amministratore di sostegno, sicché il procedimento notificatorio comunque si era concluso con la ricezione dell'atto da parte del soggetto che, ex art. 75 c.p.c., poteva rappresentare l'incapace in giudizio)";

- in definitiva, quindi: laddove l'Amministratore di Sostegno abbia il potere di compiere gli atti ordinari e straordinari in sostituzione del beneficiario, se il decreto ingiuntivo viene notificato sia al beneficiario sia all'Amministratore di Sostegno, il termine di 40 giorni per la proposizione dell'opposizione decorrono dalla notifica eseguita nei confronti di quest'ultimo; diversamente, laddove venga notificato al solo beneficiario, la notifica deve ritenersi inesistente e il decreto ingiuntivo diviene inefficace ai sensi degli artt. 644 c.p.c. – 188 disp. att. c.p.c.;

- contrariamente a quanto sostenuto da [REDACTED], tale conclusione non è affatto contraddetta dai principi espressi da C. Sez. U. 14916/16 (e dalla successiva giurisprudenza di legittimità) in ordine ai criteri di distinzione tra notifica inesistente e notifica nulla, secondo cui "L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa";

- la pronuncia ora citata si riferisce alla validità della notifica di un ricorso per cassazione eseguita nei confronti del difensore domiciliatario nel primo grado di giudizio, anziché nei confronti del difensore costituito nel grado d'appello;

- del tutto differente è, invece, l'ipotesi del destinatario versante in condizioni di infermità e, quindi, di incapacità, nella quale ricorrono ben diverse esigenze di tutela;

- è poi infondato l'ulteriore argomento difensivo di [REDACTED] secondo il quale l'atto avrebbe comunque raggiunto il suo scopo nel momento in cui l'A.d.S. di [REDACTED] è venuto a conoscenza della procedura esecutiva *medio tempore* instaurata e, quindi, del titolo a monte;

- la valida notifica del titolo esecutivo, infatti, costituisce un presupposto indispensabile

per l'avvio dell'esecuzione e, pertanto, la sua assenza non può essere sopperita dalla conoscenza dell'esistenza del titolo che il destinatario abbia acquisito *aliunde*.

Alla luce di tutto quanto sopra, il reclamo va accolto, dovendosi ritenere, in base ad una valutazione sommaria e allo stato degli atti, che il decreto ingiuntivo n. ■■■/23, abbia perso efficacia ai sensi dell'art. 644 c.p.c., e potendosi quindi formulare una prognosi di accoglimento dell'opposizione proposta da ■■■■■■■■■■.

L'ordinanza del G.E. va dunque riformata, ad eccezione della parte in cui viene fissato il termine per l'introduzione del giudizio di merito.

4.

In base al principio della soccombenza, ■■■■■■■■■■ va condannata a rifondere al reclamante le spese di lite – liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22) - per entrambi i gradi della fase sommaria.

P.Q.M.

ACCOGLIE il reclamo e, in riforma dell'impugnata ordinanza (che nel resto conferma),
SOSPENDE la procedura esecutiva n. ■■■/23 RGE;

CONDANNA ■■■■■■■■■■ a pagare al reclamante le spese di lite relative ad entrambi i gradi della fase sommaria, che liquida, per ciascun grado, in € 1.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge, nonché € 174,00 a titolo di anticipazioni relative al giudizio di reclamo.

Così deciso a Reggio Emilia, nella camera di consiglio del 16.11.2023

Il Presidente
Francesco Parisoli

Il Giudice est.
Francesca Malgoni